



Nota del Conservatore n. 1/2021

Termini per la convocazione dell'assemblea dei soci che approva il bilancio: ricognizione delle previsioni normative e relative indicazioni operative

Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci **almeno una volta l'anno**.

La violazione di tale obbligo comporta ai sensi dell'articolo 2631 del codice civile **l'applicazione di sanzioni molto pesanti** (da 1.032 euro a 6.197 euro) a carico di ciascun amministratore e, se presenti, di ciascun sindaco.

L'art. 2364 cc stabilisce che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, debba avvenire entro un termine **non superiore a 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale o secondo quanto stabilito dallo statuto.

Lo statuto può prevedere, quindi, un termine superiore, comunque non oltre i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Un "maggiore termine" che il codice civile ammette esclusivamente per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato oppure *"quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società"* (art. 2364 cc)

Poiché lo statuto può non contenere necessariamente l'indicazione analitica e specifica delle particolari esigenze che consentono il prolungamento del termine stesso ¹ ² gli amministratori sono tenuti a valutare ed illustrare le ragioni che giustificano la convocazione nel termine massimo di 180 (sempre se previsto dallo statuto) nei seguenti documenti che completeranno il bilancio:

¹ **Massima n. 15 del Consiglio Notarile di Milano "Termini per l'approvazione del bilancio"** – *La clausola statutaria che consente la convocazione dell'assemblea per l'approvazione (per la s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previsto dall'art. 2364 e, per rinvio, dall'art. 2478-bis non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso.
MOTIVAZIONE La maggior analiticità nella previsione dei casi che consentono l'approvazione del bilancio nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, contenuta nell'art. 2364 (applicabile alle srl per il rinvio contenuto nell'art. 2478-bis) non modifica il principio per cui l'accertamento del ricorrere o meno di tali casi è competenza degli amministratori, principio confermato dalla previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2364, per cui sono gli amministratori a segnalare, nella relazione prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione. Il principio è altresì confermato dalla considerazione che i casi nei quali è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori e in via definitiva in statuto, essendo eventi che possono verificarsi o meno nei diversi esercizi: ciò vale ovviamente per l'obbligo di redazione del bilancio consolidato ma anche per le particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto sociale, locuzione che ricomprende non solo situazioni ripetitive e fisiologiche ma anche fattispecie straordinarie. Sarà ovviamente opportuno che lo statuto, nel legittimare lo slittamento della convocazione dell'assemblea oltre i centoventi giorni ordinari, precisi che tale dilazione è possibile solo in presenza delle condizioni previste dalla legge.*

² **Massima n. H.B.3 del Consiglio Notarile Tre Venezie Formulazione delle clausole relative ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio** – La previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma, c.c. può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori devono infatti dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c.





- **verbale del Consiglio di amministrazione** che ha approvato la proroga e ne ha illustrato i motivi;
- **relazione sulla gestione** (in caso di bilancio ordinario art. 2428 cc)
- **nota integrativa** (in caso di bilancio in forma abbreviata e non sia predisposta la relazione sulla gestione art. 2435-bis cc)
- **verbale di approvazione del bilancio** in cui deve sempre essere menzionata la proroga.

Gli amministratori potranno così evitare di incorrere nelle responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei termini: si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative fornite nell'allegato alla presente nota, in modo da evitare che gli uffici camerali, nell'ambito dell'istruttoria relativa al deposito dei bilanci, rilevino il superamento dei termini di convocazione dell'assemblea e procedano all'emissione di un verbale di accertamento della violazione.

Può verificarsi che l'assemblea, pur se regolarmente convocata nei termini (120 o 180 giorni) dagli amministratori, non si riunisca o, se riunita, non riesca a costituirsi validamente, come accade nell'ipotesi di mancato raggiungimento dei quorum richiesti dall'art.2368 del codice civile (cosiddetta "assemblea deserta"). L'art. 2369 cc prevede, in questo caso, che debba avvenire una nuova convocazione dell'assemblea, che non potrà "aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima" e dovrà essere fissata "entro 30 giorni dalla data" di quest'ultima.³

Rispettando, quindi, i termini di convocazione previsti dalla norma, gli amministratori dovranno sempre trascrivere nel libro delle adunanze la verbalizzazione della regolare convocazione dell'assemblea anche nel caso in cui i soci non si riuniscano o l'assemblea non raggiunga il quorum costitutivo.

Anche in questo caso, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative fornite nell'allegato alla presente nota, in modo da evitare che gli uffici camerali, nell'ambito dell'istruttoria relativa al deposito dei bilanci, rilevino il superamento dei termini di convocazione dell'assemblea e, non essendo a conoscenza della prima convocazione andata deserta, procedano all'emissione di un verbale di accertamento della violazione.

Varese, 8 febbraio 2021

Il Conservatore del Registro delle Imprese
Giacomo Mazzarino

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

³ *Cassazione civile sez. II 21 dicembre 2011 n. 28035 - Omessa convocazione dell'assemblea* - In tema di sanzioni amministrative, risponde della violazione di cui all'art. 2631, comma 1, c.c., l'amministratore che viola l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ove la prima convocazione vada deserta e non provveda, ai sensi degli art. 2364 e 2369 c.c., a far svolgere effettivamente l'assemblea in seconda convocazione entro trenta giorni decorrenti dalla precedente adunanza, non potendo ritenersi adempiuta la prescrizione normativa con la mera fissazione di un'ulteriore convocazione.



ALLEGATO ALLA NOTA DEL CONSERVATORE N. 1/2021

Convocazione dell'assemblea dei soci che approva il bilancio con superamento del termine di 120 giorni dalla fine dell'esercizio: indicazioni operative

- A.** In caso di utilizzo del maggior termine (180 giorni) previsto dall'art.2364 codice civile, si raccomanda di:
1. indicare espressamente l'utilizzo del maggior termine e le relative motivazioni nei documenti collegati al bilancio, da allegare alla pratica di deposito del bilancio:
 - verbale del Consiglio di amministrazione che ha approvato la proroga e ne ha illustrato i motivi;
 - relazione sulla gestione;
 - nota integrativa;
 - verbale di approvazione del bilancio.
 2. indicare nel modello **Note** della pratica di deposito del bilancio la seguente precisazione: *"Bilancio d'esercizio approvato oltre i 120 giorni dalla fine dell'esercizio, usufruendo del maggior termine di cui all'art.2364 cc"*.
- B.** In caso di avvenuta convocazione, nei termini, di assemblea andata deserta, si raccomanda di fornire in allegato alla pratica di deposito del bilancio la seguente documentazione:
1. copia scansionata del libro adunanze riportante sia il verbale di assemblea di prima convocazione nei termini che il verbale di approvazione del bilancio nella giusta sequenza;
 2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante che attesti la veridicità delle copie prodotte (che verrà controllata a campione in base al regolamento sulle autocertificazioni);
 3. ricevuta di consegna pec o ricevute di raccomandate relative all'invio ai soci della convocazione dell'assemblea;
 4. eventuali comunicazioni scritte intercorse tra il legale rappresentante ed i soci in merito all'impossibilità di approvare i bilanci per cause indipendenti dalla società (ad. esempio per ritardo da parte del professionista/consulente incaricato della predisposizione).
 5. si raccomanda inoltre di indicare nel modello Note della pratica di deposito del bilancio, la seguente precisazione: *"Prima assemblea dei soci svoltasi nei termini di legge: si allega documentazione probatoria"*.